



COMUNE DI FOSSOMBRONE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 18

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 30-04-2020

Ufficio: SETTORE I

Oggetto: EMERGENZA COVID-2019, RIAPERTURA CIMITERI COMUNALI CON LIMITAZIONI.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile,

IL SINDACO

VISTO il D.L.n. 6/2020 emanato al fine di affrontare l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'art.3, comma n.2;

VISTO il D.P.C.M. 11/03/2020 ed i successivi provvedimenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri Ministri competenti hanno attuato misure straordinarie in esecuzione del D.L. sopra citato al fine di affrontare l'emergenza COVID 19;

VISTO da ultimo il D.P.C.M. 26/04/2020, in cui, nell'ottica di un progressivo e graduale superamento dell'emergenza epidemiologica e nello spirito della massima cautela per la miglior tutela della salute pubblica, è stato disposto di consentire:

- l'accesso al pubblico in luoghi aperti e delimitati, quali parchi, ville, giardini ecc...;
- cerimonie funebri con la partecipazione fino ad un massimo di 15 persone.
- VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali n. 2 del 09/03/2020, 3 del 16/03/2020 e 4 del 26/03/2020 con le quali sono state emesse disposizioni per limitare l'accesso ai cimiteri

comunali e alle modalità di celebrazione dei funerali allo scopo di evitare pericolosi assembramenti;

- RITENUTO di dover emanare nuove disposizioni finalizzate a garantire maggior libertà per l'utenza nella fruizione degli spazi cimiteriali, ma assicurando nel contempo la sicurezza della salute pubblica con l'adozione di specifiche e mirate restrizioni;

VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art. 32 della L.n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO il D. Lgs.n.1/2018 in materia di protezione civile;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di polizia Mortuaria;

VISTA la L. 241/1990;

ORDINA

1. DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazione, ed anche ai fini della motivazione;

2. DI REVOCARE le precedenti Ordinanze Sindacali n. 2 del 09/03/2020, 3 del 16/03/2020 e 4 del 26/03/2020;

3. DI DISPORRE:

- la riapertura al pubblico di tutti i cimiteri comunali a partire dalla giornata di Lunedì 04 Maggio 2020, secondo i consueti orari in vigore per il periodo stagionale di riferimento;
- nell'accesso ai cimiteri è vietata ogni forma di assembramento di persone e dovrà essere assicurato da parte dei cittadini il rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e l'uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie;
- tanto negli spostamenti all'interno del cimitero quanto nei comportamenti individuali e nei contatti interpersonali, oltre alle misure di cui alla presente Ordinanza, dovranno essere osservate le ulteriori misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 4 al D.P.C.M.

26.04.2020, allegato alla presente ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale;

- sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici (15) persone, con funzione da svolgersi all'aperto, indossando mascherine a protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- in occasione delle cerimonie funebri è altresì consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano, nonché degli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato;
- All'interno della Camera Mortuaria potranno essere presenti un numero massimo di due persone, oltre agli addetti ai servizi cimiteriali incaricati dal Comune, a condizione che siano tutti muniti di mascherina a protezione delle vie respiratorie;

4. Gli addetti al servizio di custodia presso i cimiteri comunali dovranno tempestivamente segnalare all'Ufficio Cimiteri ed alla Polizia Locale eventuali violazioni alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza;

5. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza;

6. La violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;

7. La presente Ordinanza sarà comunicata:

- All'Ufficio Cimiteri
- Alla Polizia Locale;
- Alla Ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali e del Servizio di Pulizia e Custodia;
- Alle Imprese di Onoranze Funebri che operano sul territorio;

8. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

9. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente per un periodo di 90 giorni;

- All'Albo Pretorio On Line;
- Sul sito Internet del Comune;

10. La presente Ordinanza sarà affissa nelle bacheche dei Cimiteri Comunali

IL SINDACO
(Gabriele Bonci)

MISURE IGIENICO SANITARIE
- Allegato 4 al D.P.C.M. 26.04.2020 -

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

IL SINDACO
(Gabriele Bonci)